

## **RELAZIONE**

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI  
A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE**

Anno 2013

*(Art. 7, comma 3, legge 11 novembre 2011, n. 180)*

## Premessa

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*”.

Le disposizioni oggetto della Relazione si collocano nel quadro delle misure finalizzate a prevenire l'introduzione di nuove complicazioni burocratiche attraverso meccanismi di controllo *ex ante* sull'introduzione di nuovi oneri informativi. Esse prevedono che i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato (al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici), che impongono o modificano gli adempimenti a carico di cittadini e imprese siano corredati da un elenco degli oneri introdotti o eliminati<sup>1</sup> da pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione e, ove previsto, in Gazzetta Ufficiale<sup>2</sup>.

L'obbligo di redigere l'elenco, di allegarlo all'atto e di pubblicarlo risponde ad una duplice finalità:

- 1) responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione degli adempimenti introdotti, in modo da prevenire l'introduzione o il mantenimento di oneri eccessivi o sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- 2) rendere immediatamente conoscibili gli adempimenti introdotti o eliminati legati al provvedimento adottato, in modo da assicurare certezza all'applicazione delle nuove disposizioni.

Con un apposito regolamento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252) sono stati disciplinati i criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi e adottate le relative linee guida, i cui contenuti sono illustrati con maggiore dettaglio nel paragrafo successivo.

Si evidenzia che il 2013 è il primo anno di operatività delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli adempimenti, dato che il regolamento citato sopra è entrato in vigore il 19 febbraio 2013. Pertanto, questa prima relazione fa riferimento all'arco temporale compreso tra tale data e il 31 dicembre 2013.

---

<sup>1</sup> Articolo 7, comma 1, della legge n. 180 del 2011

<sup>2</sup> L'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati rileva anche ai fini della normativa in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”): tale obbligo è infatti contenuto nell'articolo 34 del decreto legislativo, rubricato “*Trasparenza degli oneri informativi*”, che rinvia espressamente ai criteri ed alle modalità di pubblicazione, disciplinati con apposito regolamento .

In coerenza con quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono state consultate le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e le associazioni imprenditoriali che, come descritto di seguito, hanno offerto un contributo particolarmente significativo alla predisposizione della relazione.<sup>3</sup>

La relazione è articolata come segue. Il paragrafo 1 richiama sinteticamente i criteri e le modalità che le amministrazioni sono tenute a seguire per predisporre e pubblicare gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati. Il paragrafo 2 illustra le attività di sensibilizzazione realizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica per promuovere la conoscenza e l'applicazione delle nuove disposizioni. Il paragrafo 3 descrive i risultati delle attività di monitoraggio condotte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il paragrafo 4 è dedicato alla valutazione dell'impatto delle disposizioni in esame e alle proposte di correttivi volti a garantirne un'efficace applicazione.

### **1. Criteri e modalità per la predisposizione e la pubblicazione degli elenchi**

Il regolamento citato prevede che gli elenchi degli oneri informativi introdotti o eliminati siano predisposti e pubblicati con i criteri e le modalità individuati dalle apposite linee guida allegate al provvedimento stesso, in modo da assicurare che rispondano a criteri di trasparenza, chiarezza e accessibilità. L'omogeneità tra gli elenchi redatti dalle diverse amministrazioni, infatti, è necessaria per assicurare quella trasparenza che consente forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

#### **BOX 1: la nozione di onere informativo**

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, per onere informativo si intende l'obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche.

Un onere informativo si configura quindi ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti da fornire

---

<sup>3</sup> Si sono tenuti tre incontri con le associazioni imprenditoriali: il 27 febbraio 2014, il 7 marzo 2014 e il 20 marzo 2014. Hanno partecipato rappresentanti di Confartigianato, CNA, Confcommercio e Confindustria. L'incontro con le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si è tenuto il 18 marzo 2014. Hanno partecipato rappresentanti di Adiconsum, Assoutenti, e Cittadinanzattiva.

su richiesta o verificate in caso di ispezione ecc.

Non rientrano nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Per questa ragione, le linee guida recano uno schema standard (cfr. box 2) e forniscono indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la compilazione dell'elenco da allegare all'atto. Si tratta di una vera e propria guida operativa, corredata da esempi e da una semplice "lista di controllo", per verificare che il provvedimento non contenga oneri non necessari.

### BOX 2: Modello per la predisposizione degli elenchi

#### ONERI ELIMINATI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma <sup>1</sup>): \_\_\_\_\_

Comunicazione e dichiarazione

Domanda

Documentazione da conservare

Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

---

---

---

#### ONERI INTRODOTTI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma1): _____			
<b>Comunicazione e dichiarazione</b>	<b>Domanda</b>	<b>Documentazione da conservare</b>	<b>Altro</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa</b>			
_____			
_____			
_____			
<small><i>1 da inserire solo nel caso di atti complessi</i></small>			

Anche quando è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni sono tenute a pubblicare l'atto, corredato dall'elenco, sul sito istituzionale nella sottosezione denominata "Oneri informativi per cittadini e imprese" (raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali").

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 prevede che "della allegazione dell'elenco è responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali, il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento". Gli obblighi di pubblicazione, come è noto, sono disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Infine, il regolamento prevede che le amministrazioni siano tenute a pubblicare sul sito istituzionale i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami e della casella di posta elettronica a cui scrivere per segnalare la mancata o parziale attuazione delle disposizioni del regolamento stesso.

## **2. Le attività di promozione rivolte alle amministrazioni**

Per far conoscere le disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato un percorso di promozione e di accompagnamento rivolto alle amministrazioni interessate. In particolare, sono state promosse molteplici iniziative quali la lettera, inviata dal Ministro *pro tempore* per la pubblica amministrazione e la semplificazione a tutti i Ministri, per evidenziare la rilevanza dell'impegno per dare attuazione alle nuove disposizioni, e le azioni di promozione rivolte ai Segretari Generali e ai Capi dipartimento di tutti i Ministeri. In questa prospettiva, è stato significativo l'incontro di approfondimento sulle nuove disposizioni svoltosi il 25

febbraio 2013, a cui hanno partecipato 59 referenti (compresi i responsabili della trasparenza) in rappresentanza di 16 amministrazioni.

In parallelo, per fornire assistenza e consulenza alle amministrazioni nell'attuazione delle nuove norme, è stato attivato un *help-desk* presso l'ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ed è stata creata una pagina *web* nella sezione dedicata alla semplificazione del sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

Inoltre, il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio, con la Circolare del 22 aprile 2013 “Nuove previsioni in tema di analisi di impatto della regolamentazione e in materia di oneri informativi e relativi costi amministrativi”, ha richiamato l'attenzione dei Capi di Gabinetto e degli Uffici legislativi sulle nuove disposizioni.

### **3. Il monitoraggio sull'attuazione**

Al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri informativi, l'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della Funzione pubblica ha realizzato un'attività sistematica di monitoraggio: 1) della pubblicazione degli elenchi sui siti istituzionali delle amministrazioni; 2) dei provvedimenti emanati a partire dal 19 febbraio 2013, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale fino al 31 dicembre 2013.

#### *Monitoraggio dei siti istituzionali*

L'analisi svolta sui siti istituzionali ha consentito di rilevare che tutti i Ministeri hanno adeguato i propri siti istituzionali attraverso la predisposizione di un'apposita sezione destinata alla pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati (raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Oneri informativi per cittadini e imprese”). Questa sezione, nella maggior parte dei casi, risulta vuota o in corso di aggiornamento.

Sono stati individuati solo tre casi di pubblicazione sui siti degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati in allegato ai provvedimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Si tratta dei seguenti provvedimenti: 1) il DM 27 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il cui elenco è stato pubblicato unicamente sul sito web dell'amministrazione; 2) il Decreto Direttoriale 20 novembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, il cui elenco è stato pubblicato in G.U. e, solo a partire da marzo 2014, anche sul sito

## *Monitoraggio degli atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale*

L'analisi svolta sulla Gazzetta Ufficiale ha consentito, innanzitutto, di individuare i provvedimenti compresi nell'ambito di applicazione della disposizione, adottati a partire dal 19 febbraio 2013 e pubblicati fino alla data del 31 dicembre 2013. Si tratta, in totale, di 89 provvedimenti, nell'ambito dei quali, con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali, sono stati individuati 47 provvedimenti che menzionano oneri amministrativi. Di questi solo uno è stato pubblicato, corredato dall'apposito elenco, in Gazzetta Ufficiale<sup>5</sup>.

Successivamente, è stata svolta un'analisi approfondita degli adempimenti amministrativi previsti dai provvedimenti che menzionano oneri (cfr. Allegato 1). Considerato che l'elenco non deve essere predisposto quando si tratta di un semplice richiamo di adempimenti già presenti nella disciplina previgente e non modificati, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha richiesto formalmente ai Segretari generali e ai Capi dipartimento dei Ministeri competenti di fornire informazioni ai fini della predisposizione della Relazione al Parlamento<sup>6</sup>. In particolare è stato chiesto di segnalare, per ciascuno degli adempimenti individuati, se si trattasse di oneri introdotti, eliminati o modificati o, in alternativa, di indicare la normativa previgente che li aveva disciplinati.

La richiesta di informazioni alle amministrazioni competenti è motivata dalla difficoltà a pervenire a una ricostruzione dettagliata ed esaustiva della disciplina previgente in relazione ad atti amministrativi (che, tra l'altro, non sempre sono disponibili nelle banche dati giuridiche), necessaria alle attività di monitoraggio svolte dal Dipartimento.

La tabella con i provvedimenti che riportano oneri e relativi adempimenti è stata inviata anche alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, per raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari.

Le amministrazioni<sup>7</sup> hanno fornito informazioni su diciannove provvedimenti (tredici che introducono, modificano o eliminano oneri e sei che richiamano oneri già presenti nella disciplina previgente).

---

web; 3) il DM 20 settembre 2013, n. 134 del Ministero della Salute, il cui elenco è stato pubblicato sul sito web solo a partire da marzo 2014, mentre non è stato allegato al provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

<sup>5</sup> Il Decreto Direttoriale 20 novembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico. Per completezza si fa presente che sulla G.U. del 4 dicembre 2013 è stato pubblicato il DM 17 ottobre 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che reca in allegato un elenco vuoto degli oneri introdotti e eliminati. Tale pubblicazione, in realtà, non è richiesta dalla norma in quanto il provvedimento non prevede nuovi oneri informativi.

<sup>6</sup> All'esito dei primi incontri con le associazioni imprenditoriali, in data 12 marzo 2013, è stata inviata ai Segretari Generali e ai Capi dipartimento delle amministrazioni interessate la richiesta di fornire, entro il 22 marzo, informazioni sui provvedimenti individuati.

<sup>7</sup> Sino al 31 marzo 2014 sono pervenute informazioni relative a 19 provvedimenti dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, il Dipartimento, ove ha potuto effettuare un'analisi esaustiva della disciplina previgente, ha individuato cinque provvedimenti nei quali gli oneri riportati sono una mera menzione di quelli già previsti.

Le associazioni imprenditoriali hanno segnalato diciotto provvedimenti (quindici che introducono, modificano o eliminano oneri e tre che menzionano adempimenti già introdotti dalla disciplina previgente).

Per il dettaglio delle informazioni pervenute dalle amministrazioni e dalle associazioni si rinvia alla tabella dei provvedimenti che menzionano oneri (Allegato 1).

### *Conclusioni*

In conclusione, all'esito del monitoraggio e sulla base delle indicazioni pervenute da amministrazioni e associazioni risulta che:

- 25 provvedimenti, adottati nel 2013, introducono, modificano o eliminano adempimenti e rientrano, quindi, nel campo di applicazione delle disposizioni in materia riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Di questi solo tre sono stati pubblicati sui siti web delle amministrazioni competenti e uno anche in Gazzetta Ufficiale;
- 11 provvedimenti, adottati nel 2013, menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente senza modificarli e non rientrano quindi nel campo di applicazione delle disposizioni oggetto di questa relazione;

Infine per 11 provvedimenti, che menzionano oneri, le amministrazioni competenti non hanno fornito le informazioni richieste e non è stato possibile stabilire se si tratti di oneri introdotti, modificati o eliminati oppure già previsti dalla disciplina previgente.

**Tabella 1 – Provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale che menzionano oneri**

<b>Provvedimenti che menzionano oneri</b>	<b>Numero di provvedimenti</b>
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	25
Provvedimenti che menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente	11
Provvedimenti per i quali non sono pervenute informazioni	11

TOTALE	47
--------	----

Di seguito si riportano i provvedimenti che menzionano oneri, ripartiti sulla base dell'amministrazione competente.

**Tabella 2 – Provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale che menzionano oneri, suddivisi per amministrazione**

<b>Amministrazione</b>	<b>Numero di provvedimenti</b>
Ministero dello Sviluppo Economico	17
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	12
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	7
Ministero dell'Economia e delle Finanze	3
Ministero della Salute	3
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali	3
Ministero del Lavoro	1
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	1
TOTALE	47

#### **4. La valutazione dell'impatto delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi e le proposte di correttivi**

##### **4.1 La valutazione dell'impatto**

Come emerge con chiarezza dai risultati del monitoraggio, nel primo anno di applicazione, le disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi sono rimaste, salvo alcune eccezioni, sostanzialmente inapplicate e, di conseguenza, non hanno avuto impatti in termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri informativi per i cittadini e le imprese.

Come evidenziato in premessa, l'obiettivo ultimo di queste disposizioni è di contribuire al miglioramento della qualità della regolazione, responsabilizzando le amministrazioni nell'individuazione degli adempimenti introdotti o eliminati per cittadini e imprese, in modo da prevenire l'introduzione o il

mantenimento di oneri sproporzionati o non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici.

La diffusa inadempienza dell'obbligo di redigere, allegare e pubblicare l'elenco degli oneri informativi ha, sinora, precluso il raggiungimento di tale obiettivo, ostacolando non solo la conoscibilità dei nuovi adempimenti per cittadini e imprese, ma anche l'instaurarsi nelle singole amministrazioni di una cultura orientata alla valutazione *ex ante* della effettiva necessità e proporzionalità degli adempimenti di nuova introduzione e, più in generale, alla riduzione degli oneri informativi.

Va, comunque, considerato che in sede di prima applicazione possono registrarsi maggiori difficoltà nell'adempimento dei nuovi obblighi da parte delle amministrazioni.

#### **4.2 Le “resistenze” delle Amministrazioni**

Questa inadempienza è sintomo di un certo grado di “impermeabilità” delle amministrazioni alle politiche per il miglioramento della qualità della regolazione. La disposizione, infatti, sembrerebbe essere percepita, dalla maggioranza delle amministrazioni, come un inutile appesantimento procedurale.

Questa “resistenza” trova, peraltro, conferma anche dagli esiti del monitoraggio, di prossima pubblicazione sul sito istituzionale del Governo, sull'applicazione della disposizione di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, che, al fine di prevenire il proliferare di nuove complicazioni, disciplina la “*compensazione degli oneri*” e impone alle amministrazioni statali l'individuazione e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti e eliminati dagli atti normativi del Governo.

#### **4.3 I correttivi**

Il quadro, sin qui tracciato, chiama in causa l'individuazione delle azioni e dei correttivi necessari a rimuovere le resistenze incontrate ed a promuovere una cultura orientata alla qualità delle regole, responsabilizzando le amministrazioni nell'utilizzo rigoroso di strumenti idonei a prevenire l'introduzione di nuove complicazioni.

Le indicazioni di correttivi che seguono, tengono conto dei suggerimenti pervenuti dalle associazioni imprenditoriali e dei consumatori nell'ambito delle consultazioni.

In primo luogo, va segnalata la necessità di rendere più stringente l'applicazione delle nuove disposizioni attraverso un atto di indirizzo che chiarisca che: 1) quando un atto non introduce né elimina oneri informativi, l'amministrazione ne deve dare atto; 2) l'elenco deve essere allegato anche in caso di modifica di un adempimento già previsto (ad esempio nel caso siano cambiate le modalità di effettuazione, sia modificata la frequenza o la popolazione interessata).

In secondo luogo, è opportuno promuovere, come suggerito dalle associazioni, percorsi di informazione e promozione rivolti in particolare alle amministrazioni i cui provvedimenti presentano impatti più rilevanti in termini di adempimenti per cittadini e imprese. In questi percorsi potrebbero essere coinvolti anche esponenti delle associazioni stesse.

In terzo luogo, i risultati delle attività di monitoraggio relativi al 2014, come proposto nel corso delle consultazioni delle associazioni, verranno inviati con cadenza periodica alle amministrazioni competenti che, in questo modo, saranno sollecitate con continuità ad adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e di riduzione degli adempimenti. I risultati del monitoraggio verranno inviati anche alle associazioni delle imprese e dei consumatori in modo da valorizzarne il ruolo di controllo.

Inoltre, potrebbe essere opportuno svolgere una riflessione sull'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 180 del 2011. In particolare, le associazioni hanno segnalato la criticità costituita dalla mancata inclusione, nel campo di applicazione della disposizione, di amministrazioni i cui provvedimenti hanno un notevole impatto sugli adempimenti per i cittadini e le imprese, quali, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e l'INPS.

Infine, nell'ambito della più ampia riflessione sull'efficacia del sistema di valutazione delle *performances*, va considerata l'esigenza di valorizzare gli obiettivi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione.

**ALLEGATO 1 - CONTRIBUTI INVIATI DALLE ASSOCIAZIONI CONSULTATE RELATIVI AGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI CON GLI ATTI  
NORMATIVI APPROVATI NEL 2013.**

Area di regolazione	Riferimento normativo	Descrizione adempimento	Oneri introdotti	Oneri eliminati
<p align="center"><b>AMBIENTE</b></p>	<p>Legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del D.L. 31-8-2013 n. 101, Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni</p>	<p>Il d.lgs. n. 205/2010 ha introdotto l'art. 188-ter del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006), prevedendo che "Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a): [...] g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto."</p> <p>Il D.L. n. 101/2013, con l'art. 11, c. 1, ha modificato tale previsione, prevedendo che: "Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. [...]". Il trasporto intermodale è stato quindi escluso dagli obblighi SISTRI.</p> <p>Tuttavia, la legge n. 125/2013, di conversione del D.L. n. 101/2013, ha modificato nuovamente il comma 1 dell'art. 188-ter disponendo che "Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto."</p> <p>Di conseguenza la legge n. 125 ha introdotto nuovamente, nel 2013, un onere a carico delle imprese che il D.L. n. 101 aveva abrogato.</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: CNA, Confartigianato, Confcommercio,</i></p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>

		<i>Confesercenti e Confindustria</i>		
<b>AMBIENTE</b>	D.Lgs. 13 settembre 2013, n. 108, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	<p>L'art. 2 definisce "impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate" la "persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto".</p> <p>Tale previsione introduce oneri non previsti dalla normativa comunitaria poiché attribuisce al proprietario la responsabilità della gestione delle apparecchiature, creando notevoli difficoltà applicative.</p> <p>Gli obblighi in capo alle imprese che gestiscono le apparecchiature sono, infatti, estremamente complessi per i non addetti ai lavori e presuppongono sia la comprensione della normativa a monte, sia una valutazione delle caratteristiche degli impianti e dei fluidi presenti, cosa che il proprietario dell'impianto non è generalmente in grado di fare. Inoltre, la possibilità di delega a terzi delle responsabilità dell'esercizio e della manutenzione da parte del proprietario va chiarita fornendo ulteriori specifiche sull'ampiezza della delega, da prevedere in quanto questo aspetto potrebbe essere oggetto di controversie legate ad incertezze interpretative.</p> <p>Sul punto si ricorda che l'art. 14 della legge n. 246/2005 considera livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie (ma la previsione può essere estesa anche ai Regolamenti CE): a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive; b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole, rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: CNA e Confindustria (segnalano oneri</i></p>	X	

		<i>amministrativi, oltre che oneri di conformità sostanziale)</i>		
<b>AMBIENTE</b>	D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia	<p>In materia di riporti (terre con materiali di origine antropica ottenuta dagli scavi), il cui utilizzo per opere di ripristino ambientale e simili evita il consumo di territorio, l'art. 41, comma 3, ha introdotto disposizioni che rischiano di rendere difficili o impossibili queste forme di impiego.</p> <p>Infatti, al meccanismo di verifica della contaminazione dei terreni (Concentrazioni soglia di Contaminazione/CSC ) se ne aggiunge un altro (cd. test di cessione), che opera su parametri non coincidenti e con metodologie diverse.</p> <p>In altri termini, la misura rischia di trasformare buona parte di questi materiali in rifiuti, che non potrebbero essere utilizzati per i ripristini ambientali, aggravando gli oneri a carico delle imprese.</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato e Confindustria (segnalano oneri amministrativi, oltre che oneri di conformità sostanziale)</i></p>	X	
<b>AMBIENTE</b>	D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra	<p>La disciplina riguarda gli impianti di elevata potenza termica nominale.</p> <p>Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tuttavia, nel caso in cui l'impianto ricada nel campo di applicazione del decreto legislativo, anche le unità con una potenza termica nominale inferiore ai 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa devono essere oggetto di domanda o di aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le loro emissioni monitorate.</p> <p>I gestori degli impianti che esercitano le attività che comportano emissioni di gas ad effetto serra, specificati nel medesimo allegato, hanno l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione ad emettere gas serra al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (che ha sede presso il Ministero dell'ambiente). Apposita deliberazione del Comitato deve ancora stabilire le modalità per l'invio della domanda e le informazioni che il gestore deve fornire.</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato (segnala oneri</i></p>	X	

		<i>amministrativi, oltre che oneri di conformità sostanziale)</i>		
<b>ENERGIA</b>	D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in Legge 90/2013, Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale	<p><i>L'art. 6, co. 7, del DL n. 63/13 ha ampliato l'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'affissione degli attestati di prestazione energetica agli edifici aperti al pubblico con superficie totale superiore a 500 mq. Precedentemente la norma riguardava solo gli edifici con superficie superiore a 1000 mq. "Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m<sup>2</sup>, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico".</i></p> <p><i>L'art. 6, co. 5, del DL n. 63/13 ha introdotto la norma per cui ai libretti di impianto, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" deve essere allegato anche l'attestato di prestazione energetica. "L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di</i></p>	X	

		<p><i>controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica".</i></p> <p><i>L'art. 15 bis istituisce presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari (tra cui le imprese) degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Il relativo decreto attuativo non risulta ancora emanato. "1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni".</i></p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i></p>		
--	--	---	--	--

<p><b>AMBIENTE</b></p>	<p>Art. 41, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</p>	<p><i>Misure di semplificazione concernenti la gestione delle acque sotterranee emunte, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e la bonifica dei siti inquinati</i></p> <p>1. Esenzione dell'autorizzazione di impianti di depurazione che non devono essere autorizzati come impianti di gestione rifiuti liquidi (art. 41, comma 1: gestione delle acque sotterranee emunte);</p> <p>2. Limitazione dell'ambito di applicazione delle procedure previste dal D.M. n. 161 del 2012 alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA (valutazione d'impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) (art. 41, comma 2);</p> <p>3. Eliminazione permesso a costruire per determinati allestimenti mobili (art. 41, comma 3).</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i></p>		<p>X</p>
<p><b>AMBIENTE</b></p>	<p>Art. 41-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</p>	<p><i>Disposizioni in materia di terre e rocce da scavo</i></p> <p>L'articolo 41-bis disciplina l'utilizzo, come sottoprodotti e non più come rifiuti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, in deroga a quanto previsto dal D.M. n. 161 del 2012. La disciplina introdotta si applica sia ai piccoli cantieri, sia ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione di impatto ambientale (VIA).</p> <p>L'assoggettamento al regime dei sottoprodotti può avvenire qualora vi sia la dimostrazione, da parte del produttore, del rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;</p> <p>b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superate le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) contenute nell'allegato 5 alla parte quarta del Codice, e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;</p> <p>c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle</p>	<p>X</p>	

		<p>emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;</p> <p>d) che non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Si prevede, inoltre, che il rispetto di tali condizioni sia attestato dal proponente o dal produttore tramite dichiarazione resa all'ARPA e che il deposito non possa comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i></p>		
<b>LAVORO</b>	<p>Art. 31, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</p>	<p>L'art. 31 estende la validità del DURC da 90 a 120 giorni. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. Un'eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. Viene anche prevista l'estensione della validità del DURC a 120 giorni anche a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC per la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i></p>		X
<b>LAVORO</b>	<p>Art. 32 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</p>	<p><i>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)</i></p> <p>Viene eliminato l'obbligo di redazione del DUVRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i servizi di natura intellettuale,</li> <li>- per le mere forniture di materiali o attrezzature,</li> <li>- per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno (invece di 10 uomini-giorno, come previsto nel testo originario del decreto-legge),</li> <li>- per i lavori o servizi che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto (di cui al D.M. 10 marzo 1998), dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177), o dalla presenza, oltre ad agenti cancerogeni nonché biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI, anche di agenti mutageni e amianto</li> </ul>		X

		<i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato e Confindustria</i>		
<b>LAVORO</b>	Art. 32 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia	<i>Adempimenti nei cantieri temporanei o mobili</i> Si prevede che i piccoli lavori edili, la cui durata presunta non sia superiore ai 10 giorni/uomo per realizzare o mantenere infrastrutture per servizi, non rientrano nel Titolo IV del TUSSL ("Cantieri temporanei e mobili"), sempre che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'Allegato XI <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i>		X
<b>LAVORO</b>	Articolo 7, comma 5, lett. d) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti	Il Decreto Legge 76/2013 ha previsto all'art. 7 comma 5 lett. d) l'estensione della procedura di convalida delle dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e ai contratti di associazione in partecipazione. <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i>	X	
<b>LAVORO</b>	Articolo 9, comma 7, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti	Il Decreto Legge 76/2013 ha previsto all'art. 9 comma 7, lett. a) l'obbligo per il datore di lavoro di verificare la presenza di un lavoratore disponibile sul territorio nazionale prima di presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la richiesta di ingresso per lavoro di un cittadino extracomunitario. La lett. b) del medesimo comma 7 ha abrogato la disposizione che in precedenza prevedeva un obbligo analogo in capo allo Sportello Unico per l'Immigrazione. <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato (segnala oneri amministrativi, oltre che oneri di conformità sostanziale)</i>	X	
<b>LAVORO</b>	Art. 32 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia	<i>Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro</i> Viene semplificata la disciplina delle verifiche sulle attrezzature di lavoro. Viene segnalata sia l'eliminazione che l'introduzione di oneri. <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: CNA, Confartigianato e Confindustria (segnalano oneri introdotti, oltre che oneri di conformità sostanziale)</i>	X	X

<b>ENERGIA</b>	Art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale	Viene modificato il secondo periodo del comma 3, dell'art. 9, del D.Lgs. 192/2005 ( <i>provvedimento di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia</i> ). In conseguenza di questa modifica, l'art. 9 citato pone direttamente a carico delle società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile l'obbligo di comunicare all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze rifornite al 31 dicembre di ogni anno (cfr. art. 9, comma 3, lett. b). <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confcommercio</i>	X	
<b>ACCESSO RETE INTERNET</b>	Art. 10 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia	Gli oneri a carico delle imprese (ivi compresi i requisiti di capacità organizzativa e di dotazione minima di organico di personale tecnico abilitato) previsti dal D.M. n. 314 del 1992, del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, in materia di autorizzazione all'installazione, all'allacciamento ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica (impianti telefonici interni) sono soppressi. <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i>		X
<b>PREVENZIONE INCENDI</b>	Art. 38 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia	Si prevede l'esenzione dalla presentazione dell'istanza preliminare - prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 per le sole attività di categoria B e C - per i progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, nel caso in cui i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i>		X